

Allegato A

Disposizioni per l'attivazione del bando
annualità 2021

Misura 11 "Agricoltura biologica"

Sommario

Sommario	2
1. PREMESSA	3
2. Descrizione della misura 11 Agricoltura biologica.....	3
3. Condizioni di ammissibilità	3
4. Criteri di selezione delle domande.....	5
5. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	6
6. Inadempienze	6
7. Limitazioni.....	6
8. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	7
9. Fissità degli appezzamenti	8
10. Disposizioni generali in presenza di combinazione della sottomisura con diversi tipi di operazione.	8
11. Formazione delle graduatorie	9

1. PREMESSA

Il presente atto è finalizzato alla definizione delle disposizioni specifiche per la misura 11 Agricoltura biologica che prevede due sottomisure:
sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica".
Sottomisura 11.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica

Per quanto non ricompreso nelle presenti disposizioni si rimanda alla delibera di Giunta regionale 67/2018 e s.m.i.

2. Descrizione della misura 11 Agricoltura biologica

La misura ha come obiettivo la conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, la conservazione dei paesaggi, la riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli contribuendo inoltre alla riduzione dell'emissione dei gas serra.

La misura vuole sostenere nelle aziende agricole l'introduzione o il mantenimento del metodo di produzione biologica, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

La Misura prevede l'erogazione di premi annuali per ettaro di superficie agricola condotta dal beneficiario secondo i criteri di cui al Reg. CE 834/2007 per un periodo inizialmente annuale, a partire dal 15 maggio 2021, prolungabile fino a tre anni in caso di ulteriori disponibilità finanziaria.

3. Condizioni di ammissibilità

a) Beneficiari

I beneficiari devono essere:

- in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" - art.3 "Agricoltore in attività" alla data di presentazione della domanda.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, per un reato grave in materia di lavoro.

Sottomisura 11.1 - Specifiche per i beneficiari

I beneficiari devono essere:

- Iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2019. La notifica deve risultare nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).
- Iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura

biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2020. La notifica deve risultare nello stato di “pubblicata” sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

- Iscrivibili all’elenco pubblico degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l’iscrizione all’Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e che l’iscrizione all’elenco pubblico sia avvenuta almeno una settimana prima della data di approvazione della graduatoria, la notifica iniziale deve risultare nello stato di “Presentata/Rilasciata sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

Sottomisura 11.2 - Specifiche per i beneficiari:

i beneficiari devono essere:

- Iscritti entro il 31/12/2019 all’elenco pubblico degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4. La notifica deve risultare nello stato di “pubblicata” sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

Per entrambe le sottomisure l’iscrizione all’elenco pubblico deve permanere per tutto il periodo di impegno.

b) Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

L’impegno di durata annuale deve interessare l’intera superficie dell’UTE.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio

Sottomisura 11.1 - Specifiche per le superfici

L’UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto e su tutte le superfici facenti parte dell’ UTE non deve essere stato applicato il metodo di produzione biologica nel periodo:

- Per gli iscritti successivamente al 31 /12/2019 le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2019 fino al 31/10/2019;
- Per gli iscritti successivamente al 31/12/2020 le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2020 fino al 31/10/2020,
- Per gli iscrivibili le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2020 fino al 31/10/2020.

Sottomisura 11.2 - Specifiche per le superfici

Tutte le superfici dell’UTE devono essere condotte con il metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per entrambe le sottomisure il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

4. Criteri di selezione delle domande

Principi	Criteri	Punti
I Grado di svantaggio (zona Montana)	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona montana >60%	6
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nella zona montana >30% e ≤ 60%	3
II SITI Natura 2000	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zone natura 2000 >50%	10
III Aree Protette e sir fuori natura 2000	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree protette e Sir fuori Natura 2000 >50%	3
I punteggi di cui ai principi II e III non sono cumulabili.		
IV Coesistenza SITI Natura 2000 e Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 (*)	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir >50	3
V Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 **	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zona di salvaguardia >50%	6
VI Zone ZVN	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%	5

I punteggi di cui ai principi V e VI non sono cumulabili.		
Coesistenza aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 e Zone ZVN (*)	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >50%	5

I criteri di cui ai principi II e III fanno riferimento alla L.R. n. 30/2015 e s.m.i.

(*) % raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.

(**) Il criterio di cui al punto V “Aree di salvaguardia ai sensi dell’art.94 del D. Lgs. n.152/2006” è attivato solo a seguito della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) almeno 10 giorni prima della stesura della graduatoria da parte di ARTEA e dalla possibilità di consultazione da parte delle aziende.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

5. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L’impegno, inizialmente annuale e prolungabile fino a tre anni in caso di disponibilità finanziaria, prevede la conduzione delle superfici con il metodo di produzione biologica, il rispetto delle prescrizioni da etichetta dei prodotti fitosanitari in merito al dosaggio e alla coltura oggetto dell’intervento e la presenza del registro delle produzioni vegetali richiesto dalla normativa sul metodo di produzione dell’agricoltura biologica.

6. Inadempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all’esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell’aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

7. Limitazioni

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Il sostegno per l’”introduzione” o il “mantenimento” del metodo di produzione biologica viene riconosciuto a livello di UTE e non di singola superficie.

Pertanto il mantenimento del metodo di produzione biologica viene riconosciuto a sostegno se le superfici dell’UTE sono totalmente oggetto di mantenimento o in parte oggetto di mantenimento e in parte oggetto di conversione o totalmente oggetto di conversione in relazione alle condizioni di ammissibilità del soggetto beneficiario.

L’introduzione del metodo di produzione biologica viene riconosciuto a sostegno se le superfici dell’UTE sono totalmente oggetto di conversione in relazione alle condizioni di ammissibilità del

soggetto beneficiario.

Quindi l'assegnazione del sostegno quale introduzione o mantenimento viene determinato a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti in merito allo stato delle superfici e tenuto conto della condizione di ammissibilità del beneficiario.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del premio relativo all'introduzione è riconosciuto per tutte le colture per una sola annualità, anche in caso di annullamento del periodo di conversione. Per gli iscritti successivamente al 31/12/2020 o iscrivibili al momento della presentazione della domanda, in presenza di proroga della durata annuale dell'impegno, potrà essere riconosciuta ad introduzione una ulteriore annualità anche in caso di annullamento del periodo di conversione.

In presenza di proroga della durata annuale dell'impegno, per le restanti annualità successive a quelle riconosciute a introduzione, è concesso il premio relativo al mantenimento del metodo di produzione biologica.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento per una sola coltura per ogni singola annualità.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

8. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

Il premio maggiorato per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale o superiore a 5 UBA, calcolate secondo la tabella di conversione riportata al punto 7.2.2. della delibera di G.R. n.67/2018.

Il premio annuale ad ettaro è erogato secondo le seguenti colture/categorie di colture:

COLTURE	Sottomisura 11.1 Introduzione importo euro/ettaro	Sottomisura 11.2 Mantenimento importo euro/ettaro
Vite	840	700
Olivo ed altre arboree (fruttiferi)	720	600
Castagneto da frutto	380	300
Seminativo collegato ad allevamento biologico	308	275
Seminativo	293	244
Pascolo collegato ad allevamento biologico	126	105
Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo	480	400

Per entrambe le sottomisure è possibile la combinazione con l'operazione 10.1.1, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

Per entrambe le sottomisure è possibile la combinazione con l'operazione 10.1.3, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Premio standard in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha

Per entrambe le sottomisure è possibile la combinazione con l'operazione 10.1.5, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

9. Fissità degli appezzamenti

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, nel rispetto di quanto riportato al paragrafo “condizioni di ammissibilità per le superfici” le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad ettari fissi. Le superfici oggetto di impegno possono essere cedute ad un altro soggetto senza conseguenze sui premi già percepiti se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione o avendone i requisiti subentra al cedente.

10. Disposizioni generali in presenza di combinazione della sottomisura con diversi tipi di operazione.

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con il tipo di operazione 10.1.1 e 10.1.5. In presenza di domande di aiuto presentate contemporaneamente per la misura 11 e altri tipi di operazione sono redatte graduatorie distinte. Il premio combinato è erogato utilizzando le risorse finanziarie della misura 11 e di altri tipi di operazione, tenendo conto degli importi previsti: il premio relativo all'impegno che prevede il premio maggiore, viene pagato per intero sulle risorse dello stesso; la differenza tra il valore del premio combinato ed il premio maggiore viene coperta dalle risorse dell'impegno che prevede il premio minore.

Per le domande di aiuto presentate in tempi diversi, il pagamento del premio combinato avviene alla prima domanda di pagamento successiva all'ultima domanda di aiuto presentata.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. Se tali risorse non sono sufficienti a coprire il totale degli incrementi dei premi, ai singoli beneficiari viene corrisposto un incremento proporzionale alle risorse aggiuntive disponibili.

In tutti i casi in cui è prevista la non cumulabilità tra sottomisura 11 e altri tipi di operazione/misure, il richiedente già beneficiario di uno degli interventi in questione non sarà ammissibile alla graduatoria dell'intervento per cui fa domanda. Nel caso in cui venga fatta domanda

contemporaneamente per più interventi per i quali non è prevista la cumulabilità e la stessa risulti finanziabile per entrambi i regimi, viene mantenuta la domanda con premio complessivo maggiore, l'altra domanda decade.

11. Formazione delle graduatorie

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente viene adottata da parte di ARTEA una unica graduatoria per entrambe le due sottomisure alla luce dei criteri di cui al paragrafo 4 “Criteri di selezione delle domande.”